



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N.315/2006

Reg.Dec.

N. 1175-1543

2386 Reg.Ric.

ANNO 2000

DECISIONE

sui ricorsi in appello

1) n. **1175/2000** proposto da Bernetti Iacopo, Pilati Luciano, Pampanini Rossella, Santucci Fabio Maria, Andreoli Maria, Aragrande Maurizio, Cecchi Claudio, Gutierrez Luciano, Nasuelli Piero Augusto, Reho Matelda, Zolin Maria Bruna, Ribaudò Francesco, Croci Angelini Elisabetta, Marangon Francesco, Begalli Diego, Cosmina Marta, Pretolani Roberto, rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Gaetano Scoca con domicilio eletto in Roma Via G. Paisiello, 55;

contro

Eboli Maria Giuseppina rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Rienzi con domicilio eletto in Roma Viale delle Milizie, 9;

e nei confronti di

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12;

CUN - Consiglio Universitario Nazionale, La Via Giovanni, Zabra' Silvio Alfonso, Basile Filadelfio, De Blasi Giuseppe, Fratapietro Giuseppe, Nesci

Francesco Saverio, Gulisano Giovanni, Signorello Giovanni, Crescimanno Maria, Columba Pietro, Hoffman Alessandro, non costituiti;

2) n. **1543/2000** proposto dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12;

contro

Eboli Maria Giuseppina non costituitasi;

e nei confronti di

La Via Giovanni, Zarba' Silvio Alfonso, Basile Filadelfio, De Blasi Giuseppe, Fratepietro Giuseppe, Nesci Francesco Saverio, Gulisano Giovanni, Signorello Giovanni, Crescimanno Maria, Columbia Pietro, Hoffman Alessandro, Bernetti Iacopo, Cosmina Marta, Giacomelli Paolo, Malagoli Claudio, Cecchi Claudio, Gutierrez Luciano, Pampanini Rossella, Andreoli Maria, Begalli Diego, Nasuelli Pietro Augusto, Pilati Luciano, Romano Donato, non costituiti;

3) n. **2386/2000** proposto da La Via Giovanni, Zarba' Silvio Alfonso, Basile Filadelfio, De Blasi Giuseppe, Fratepietro Giuseppe, Nesci Francesco Saverio, Gulisano Giovanni, Signorello Giovanni, Crescimanno Maria, Columba Pietro, Hoffman Alessandro rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Pitruzzella con domicilio eletto in Roma Via Asiago 9, presso lo studio dell'Avv. Stefano Ferrucci;

contro

Eboli Maria Giuseppina non costituitasi;

e nei confronti di

Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi 12;

Ministero della Pubblica Istruzione, CUN - Consiglio Universitario Nazionale, Comm.ne Giudic. Idoneita' Professore Universitario Associato, Bernetti Iacopo, Pilati Luciano, Pampanini Rossella, Santucci Fabio Maria, Andreoli Maria, Aragrande Maurizio, Cecchi Claudio, Gutierrez Luciano, Nasuelli Piero Augusto, Reho Matelda, Zolin Maria Bruna, Ribauda Francesca, Croci Angelini Elisabetta, Marangon Francesco, Begalli Diego, Cosmina Marta, Pretolani Roberto, non costituiti;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma, Sez. III n. 3178/1999;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2005 relatore il Consigliere Giuseppe Romeo. Uditi l'Avv. Scoca, l'Avv. Rienzi, l'Avv. dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso proposto in primo grado la dott.ssa Eboli ha impugnato il giudizio di non idoneità a professore associato, nel

raggruppamento disciplinare estimativo (G 010), formulato dalla Commissione istituita con decreto del MURST.

Con la sentenza impugnata con i tre distinti appelli nn. 1175/2000, 1543/2000 e 2386/2000 il giudice di primo grado, disattesa l'eccezione di inammissibilità dedotta sul rilievo dell'assunto difetto di interesse della Eboli alla caducazione degli atti impugnati, ha accolto il ricorso ritenendo che uno dei commissari ha fatto parte della Commissione giudicatrice del concorso immediatamente precedente per associato relativo al medesimo raggruppamento di discipline; ha quindi ravvisato l'intervenuta violazione dell'art. 44, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Insorgono con tre distinti ricorsi gli appellanti chiedendo l'annullamento della sentenza gravata.

Ha presentato appello incidentale la dott.ssa Eboli riproponendo le censure disattese in primo grado.

Con decisione n. 1362/2005, assunta il 17 dicembre 2004, è stata disposta la riunione dei ricorsi, relativi alla stessa sentenza, e l'acquisizione di una documentata relazione relativa alla composizione analitica dei raggruppamenti oggetto delle due tornate concorsuali (G 010 e 258), a cura della competente Direzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.

La relazione deve chiarire la rispettiva collocazione delle tre materie indicate nel gravame proposto dal Ministero ("Pianificazione ed organizzazione territoriale", "Tecnica amministrativa e contabilità dell'azienda agraria" e "Tecnica commerciale dei prodotti agricoli"), nonché il peso relativo dei corrispondenti elettorati in relazione a quello assoluto

proprio di ciascuno dei due raggruppamenti; dovrà indicare, inoltre, l'odierna posizione dei docenti nominativamente indicati nel ricorso del Ministero.

Depositata la documentazione istruttoria, il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 22 novembre 2005, dopo un rinvio dalla precedente udienza del 31 maggio 2005, resosi necessario per consentire alla difesa della appellata di esaminare la relazione ministeriale.

DIRITTO

I tre appelli, dei quali è già stata disposta la riunione, hanno per oggetto la stessa sentenza del TAR Lazio, con la quale, in accoglimento del ricorso della odierna appellata, è stato disposto l'annullamento degli atti impugnati, a motivo della violazione dell'art. 44 del d.p.r. n. 382 dell'11 luglio 1980, avendo fatto parte della Commissione giudicatrice il prof. Cassano, il quale aveva partecipato al concorso per associato relativo al medesimo raggruppamento, immediatamente precedente.

Con la sola eccezione della difesa della Amministrazione, gli altri appellanti reiterano in questa sede l'eccezione di carenza di interesse della originaria ricorrente alla caducazione degli atti impugnati, dal momento che il prof. Cassano, di cui è stata rilevata (e poi riconosciuta) l'incompatibilità, aveva espresso un giudizio favorevole all'ammissione della ricorrente alla prova orale.

Il primo giudice ha disatteso l'eccezione, sostenendo che, nelle procedure selettive, è sufficiente un mero interesse strumentale al rinnovo della procedura, e che, nella specie, occorre tener conto dell'*apporto che il*

singolo commissario è potenzialmente in grado di fornire nella fase di formazione del giudizio della volontà collegiale.

Questa motivazione non è parsa convincente agli appellati, sia perché l'ipotesi che il sostituto del commissario incompatibile possa influenzare la Commissione in senso favorevole alla ricorrente, è assolutamente marginale rispetto alla concreta possibilità che la sostituzione si risolva in danno della ricorrente stessa, essendo possibile il subentro di un commissario che dia un giudizio contrario a quello dato dal commissario sostituito, sia perché è assai difficile che un *cattedratico della coscienza di un professore universitario possa farsi influenzare dalle idee di un terzo, quand'anche fosse professore universitario*, sia ancora perché ogni commissario esprime una valutazione individuale sui singoli candidati e non esiste una volontà collegiale.

Tali considerazioni, peraltro ispirate al *senso comune*, non possono essere condivise, perché la materia dell'interesse a ricorrere non può, nella specie, essere valutata secondo parametri *soggettivi*, quali la correttezza professionale di ogni commissario, oppure secondo il risultato (che si assume potrebbe essere parimenti negativo) che può conseguire al rinnovo della procedura concorsuale.

La giurisprudenza, come sottolineato dal TAR, è particolarmente rigorosa in tema di *incompatibilità* non per legittimare *il sospetto qualunquistico* che l'esito di operazioni concorsuali sia dovuto a considerazioni estranee all'effettivo merito dei candidati, quanto perché assume a criterio di valutazione circostanze *oggettive*, come la presenza di un soggetto incompatibile in un organo collegiale, le quali consentono di

affermare che la determinazione amministrativa poteva, in astratto, essere diversa da quella assunta.

Un giudizio in questo senso deve poter prescindere dalla valutazione dell'apporto che in concreto il soggetto incompatibile ha dato nella fase deliberativa, dal momento che le possibili *influenze e interferenze* tra le valutazioni individuali rimangono circoscritte nell'interiorità di ogni singolo componente dell'organo collegiale.

Nel merito, tutti gli appellanti concordano con il richiamo che il primo giudice ha fatto al parere della Sezione I del Consiglio di Stato n. 32 dell'11 gennaio 1984, del quale vengono sottolineati i criteri da seguire al fine di individuare l'identità di raggruppamento di materie relative ad insegnamento universitario, la quale identità suscita l'incompatibilità, per violazione dell'art. 44 del d.p.r. n. 382 del 1980, di un commissario che ha partecipato al concorso immediatamente precedente per il medesimo raggruppamento.

Solo che – sostengono gli appellanti – il TAR ha fatto una errata applicazione di questi criteri, in quanto nella specie i due raggruppamenti considerati (n. 258, relativo al concorso del 1984; G010, relativo al concorso in questione del 1990) erano differenti: il raggruppamento G010 è stato, infatti, considerato un nuovo raggruppamento in quanto erano presenti discipline non comprese nel gruppo 258, come *Estimo forestale* insegnata al momento della costituzione dell'elettorato dal prof. Martinelli, e nel raggruppamento 258 erano presenti discipline non ricomprese nel raggruppamento G010, quali *Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura*, insegnata nel 1985 dal prof. associato Martorana Franco;

Pianificazione ed organizzazione territoriale, insegnata nel 1985 dal prof. ordinario Doglio Carlo e dalla prof.ssa associata Rabossi Silvia; *Tecnica amministrativa e contabilità dell'azienda agraria*, insegnata dal prof. associato Angeli Liano; *Tecnica commerciale dei prodotti agricoli*, insegnata dai proff.ri associati Pieri Renato e Frascarelli Gervasi Leandro.

Proseguono gli appellanti che, se la *ratio* della norma è quella di impedire la cristallizzazione dell'elettorato, occorre tenere conto, al fine di definire la presente controversia, che il precedente concorso si è svolto nel 1984 e quello in esame nel 1991, per cui in questi anni l'elettorato ha subito modifiche anche per ragioni di fatto (cambi di destinazione, pensionamento, ecc.).

La questione se il raggruppamento G010 sia o meno un nuovo (raggruppamento) rispetto a quello n. 258 relativo alla precedente tornata concorsuale del 1984, è una questione di *fatto*, e non involge particolari profili interpretativi, che non sono stati neppure individuati nel menzionato parere del Consiglio di Stato, il quale analizza le diverse situazioni di *fatto* che possono portare a ritenere *variato* il raggruppamento oppure a ritenerlo *immutato*.

È questa la ragione per cui sia in primo grado che in secondo grado è stata disposta (ordinanza istruttoria del TAR Lazio n. 3522/1998; decisione istruttoria n. 1362/2005 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato) l'acquisizione di una *relazione documentata* sulla composizione dei raggruppamenti delle due tornate concorsuali (n. 258 del 1984, e G010 del 1990), al fine di chiarire *la rispettiva collocazione delle tre materie indicate nel gravame proposto dal Ministero (Pianificazione ed organizzazione*

territoriale; Tecnica amministrativa e contabilità dell'azienda agraria; Tecnica commerciale dei prodotti agricoli), nonché il peso relativo dei corrispondenti elettorati in relazione a quello assoluto proprio di ciascuno dei due raggruppamenti.

La risposta della Amministrazione non ha convinto il primo giudice, il quale ha valutato l'elenco delle discipline del raggruppamento n. 258 "Economico Estimativo" relativo al bando di concorso per professore universitario di ruolo fascia degli associati bandito nel 1984, e quello del raggruppamento G010 relativo al bando del 1990, ed ha concluso per la sostanziale identità dei due raggruppamenti, avendo il Ministero dell'Università modificato la sola denominazione di alcuni insegnamenti (si cita l'esempio della disciplina "Assistenza, consulenza e divulgazione agricola", che prima era denominata "Assistenza e divulgazione nell'agricoltura"), oppure raggruppato in un'unica disciplina un insegnamento frazionato in quattro (si veda l'esempio dell'insegnamento "Ordinamento e gestione dell'azienda agraria"), oppure ancora introdotto alcuni limitati insegnamenti quale "Zooinformatica gestionale".

Neppure convince la seconda risposta della Amministrazione, la quale allega gli elenchi già depositati nel primo giudizio, e formula una ipotesi di comparazione tra i due gruppi che dovrebbe dimostrare la loro diversità, precisando *la posizione dei docenti nominativamente indicati nel ricorso del Ministero.*

Non è stato chiarito, come richiesto, il peso relativo dei corrispondenti elettorati in relazione a quello assoluto proprio di ciascuno dei due raggruppamenti, e non è stata precisata la variazione che i due

raggruppamenti hanno subito. Questa informazione era particolarmente utile, perché il raffronto tra i due elenchi (passivi del concorso associati del gruppo 258 e G010), effettuato dalla difesa della appellata, dà questo risultato: *Tutti i nominativi indicati nell'elenco passivi del concorso associati della fascia ordinaria del gruppo G010 relativo al bando del 1990 erano già presenti quali ordinari od associati nel gruppo disciplinare 258 in riferimento al concorso del 1984, ad esclusione di Bartolelli, Paggi e Musu. Quindi, dopo 6 anni, troviamo solo 3 nominativi su 83 elencati.*

Quello che soprattutto emerge dalla documentazione acquisita (si ripete, identica a quella depositata in primo grado) è che alcune materie di insegnamento, cioè quelle specificate dal Ministero per dimostrare la diversità dei due raggruppamenti, hanno mutato solo denominazione: “Estimo forestale” era già presente nel precedente raggruppamento n. 258: “Estimo rurale”, “Valutazioni ed amministrazioni forestali”; “Pianificazione ed organizzazione territoriale del gruppo 258 diviene nel G010 “Pianificazione ed organizzazione del territorio”; “Tecnica commerciale dei prodotti agricoli”, insegnata sempre dal prof. Pieri Renato, diviene nel 1990 “Tecnica della commercializzazione dei prodotti agricoli”; relativamente all’insegnamento di Tecnica Amministrativa e contabilità dell’azienda agraria, è acclarata la presenza del prof. Angeli Liano negli elenchi del 1984 e del 1990.

Non occorre proseguire oltre nell’esame della documentazione depositata dalla Amministrazione (altri errori vengono comunque segnalati dalla difesa della appellata: il prof. Marinelli, docente di Estimo Forestale dal 1991, non fa parte del gruppo G010 relativo al concorso del 1990; il

prof. Pieri ha fatto parte dei due gruppi, e non del solo gruppo 258, come precisato dal Ministero; il prof. Angeli Liano ha fatto parte del gruppo G010 e del gruppo 258; il prof. Martorana non risulta nell'elenco del 1984, gruppo 258, come erroneamente indicato), la quale conferma che nessuna variazione significativa è intervenuta nella composizione dei due raggruppamenti, per cui deve ritenersi sussistente la violazione dell'art. 44 del d.p.r. n. 382/1980, che sancisce il divieto di *cristallizzazione dell'elettorato*.

La sentenza impugnata ha esaminato, *per completezza di trattazione, altri aspetti...suscettibili di orientare la successiva attività di ottemperanza alla presente pronuncia* (che la appellata ha dichiarato non essere stata ancora eseguita, pag. 8 della memoria del 6.12.2004), dichiarandoli infondati.

Con appello incidentale, notificato in data 29 marzo 2000, la ricorrente – appellata contesta le statuizioni negative del TAR, e ripropone, in forma generica, le altre censure non esaminate con la sentenza appellata.

Con l'ultima memoria, depositata in data 21 novembre 2005, l'istante chiede oltre il rigetto dell'appello principale, l'accoglimento del menzionato ricorso incidentale *da intendersi promosso anche in via autonoma*.

Essendo stato confermato l'annullamento della nomina della commissione di esame, a motivo della accertata incompatibilità del prof. Cassano, anche l'annullamento di tutti gli atti compiuti da questa commissione, compreso il giudizio sui singoli candidati, deve essere confermato.

In conseguenza, non vi è motivo di procedere all'esame delle doglianze con le quali si lamenta la errata (e non imparziale) valutazione delle opere in collaborazione, che, secondo l'istante, potrebbe essere effettuata solo qualora fosse previamente individuata la parte imputabile al candidato. Parimenti privo di interesse risulta l'esame della doglianza con la quale si denuncia *la disomogeneità e la irrazionalità dei criteri di valutazione seguiti nello giudicare la dott.ssa Eboli e gli altri candidati* (viene ricondotta questa *grave disparità di giudizio* alla denunciata situazione di incompatibilità tra candidati e commissari, la quale ha dato *risultati paradossali*: la produzione scientifica della ricorrente, con 19 lavori, è stata ritenuta *limitata*, mentre sono stati ammessi alla prova orale candidati con meno di 10 pubblicazioni).

In sede di rinnovo degli atti della procedura, dovranno essere formulati nuovi criteri di valutazione, per cui va ribadito che difetta l'interesse ad una pronuncia su tali questioni.

L'unico interesse che può ravvisarsi in capo alla ricorrente incidentale è quello connesso al primo motivo dell'originario ricorso, con il quale si lamenta *la presunta condizionabilità di alcuni commissari (proff. Ronco, Tudisca e Volpi)*, in quanto questi erano sottoposti al giudizio di conferma a professori associati, ad opera di una commissione della quale faceva parte il prof. Sturiale, contemporaneamente membro della commissione per la selezione in esame.

Al riguardo, non può essere accettata la tesi dell'istante, la quale sostiene che nella specie i tre commissari, avanti indicati, si trovavano in *una situazione oggettiva di sudditanza, in quanto contemporaneamente*

sottoposti al giudizio di conferma da parte di un altro commissario, il quale, nel caso concreto aveva espresso, per di più un parere estremamente negativo sulla dott.ssa Eboli, che quindi non può non avere influito sulla serenità di giudizio dei tre commissari sopra nominati.

La tesi non convince, perché più che fondarsi su elementi *oggettivi*, tali da ingenerare il fondato sospetto di un giudizio non imparziale (si veda la decisione di questa Sezione n. 7797/2004, depositata dalla ricorrente stessa), muove da *illazioni*, prive di alcun riscontro, quali è la supposta *situazione di sudditanza dei tre commissari*, che si concludono significativamente con un generico ed indeterminato *non può non avere influito* (il giudizio del prof. Sturiale) *sulla serenità di giudizio dei tre commissari sopra nominati.*

Conclusivamente, vanno respinti gli appelli principali, e va dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il ricorso incidentale della originaria ricorrente, per difetto di interesse e per omessa specificazione delle censure dichiarate assorbite in primo grado.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge gli appelli principali in epigrafe, e dichiara in parte infondato e in parte inammissibile l'appello incidentale. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con

l'intervento dei signori:

Mario Egidio Schinaia	Presidente
Sabino Luce	Consigliere
Giuseppe Romeo	Consigliere Est.
Lanfranco Balucani	Consigliere
Rosanna De Nictolis	Consigliere

Presidente

MARIO EGIDIO SCHINAIA

Consigliere

GIUSEPPE ROMEO

Segretario

VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...31/01/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria